

REGOLAMENTO (CEE) N. 2108/92 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

che riduce gli elementi mobili applicabili a talune merci originarie della Repubblica di Ungheria risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3033/80 (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, stabilisce le modalità di calcolo degli elementi mobili applicabili alle merci previste nel suo allegato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo n. 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro⁽²⁾, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato II di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato I dello stesso;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3 dell'accordo interinale, la commissione mista può estendere l'elenco dei prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo stesso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 521/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) (1992)⁽³⁾, stabilisce il modo di gestione dei contingenti previsti dal presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 519/92⁽⁴⁾ ha determinato tra l'altro le modalità di applicazione degli

articoli 24 e 25 dell'accordo interinale; che conviene rendere le misure di salvaguardia applicabili ai prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato, previsti dal presente regolamento;

considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 3 dell'accordo interinale prevede l'applicazione degli elementi mobili ridotti a partire dal 1° maggio 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° maggio al 31 dicembre 1992 le merci originarie dell'Ungheria che figurano nell'allegato sono assoggettate ad un elemento mobile ridotto determinato in conformità dell'articolo 2, nei limiti dei contingenti previsti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 521/92.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per « merci originarie » le merci rispondenti alle condizioni stabilite dal protocollo n. 4 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro.

Articolo 2

Gli elementi mobili ridotti applicabili per i periodi trimestrali 1° maggio - 31 luglio, 1° agosto - 31 ottobre nonché per il periodo 1° novembre - 31 dicembre 1992, sono calcolati nel modo seguente:

a) la differenza, stabilita in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3033/80 fra la media dei prezzi di entrata e la media dei prezzi cif o dei prezzi franco frontiera per ciascun prodotto di base è ridotta del 10 %, ad eccezione della differenza determinata per il grano tenero, che è ridotta del 20 %;

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9).

(2) GU n. L 116 del 30. 4. 1192, pag. 2.

(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 12.

(4) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.